

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE RELATIVA ALLA PROMOZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITA'.

#### 1. Premessa

Il presente provvedimento attua, secondo i criteri di delega recati dall' articolo 17, comma 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, "Legge comunitaria 2009", la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che modifica e abroga le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Tale direttiva, contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria 2009, si inserisce nel quadro di azione comunitaria volto a limitare la dipendenza energetica da fonti combustibili fossili e le emissioni di gas ad effetto serra, promuovendo l'efficienza energetica e un trasporto più pulito. Essa, nel solco delle precedenti direttive 2001/77 e 2003/30, rispettivamente in materia di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e di biocarburanti, ma estendendo l'efficacia anche al calore prodotto da fonti rinnovabili, prevede nuovi meccanismi e nuovi obblighi per gli Stati membri, all'interno di una tabella di marcia che dovrebbe condurre la Comunità europea a raggiungere, nel 2020, l'obiettivo chiave globale «20-20-20» attraverso l'azione combinata della riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra e degli aumenti al 20% del risparmio energetico e al 20% del consumo di fonti rinnovabili. Secondo quanto stabilito dalla direttiva, che ripartisce tale obiettivo globale in obiettivi particolari nazionali, nel 2020 l'Italia dovrà coprire il 17% dei consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili. Tale approccio, che misura il raggiungimento dell'obiettivo come rapporto tra la produzione da rinnovabili e i consumi totali di energia, impone un contestuale sforzo sull'efficienza energetica e sulle rinnovabili, come peraltro previsto dai criteri di delega della legge comunitaria 2009. Prendendo a riferimento lo scenario di un'ampia promozione dell'efficienza energetica, come delineato nel Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea a luglio 2010, nel 2020 il consumo finale di energie rinnovabili dovrà attestarsi a 22,62 Mtep. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la stessa direttiva fissa al 10% la quota di energia "verde", e prevede un riesame delle misure nel 2014 che non dovrà intaccare gli obiettivi generali.

Fra le ulteriori novità introdotte dalla direttiva 2009/28:

- la definizione del già citato Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili che, in coerenza con l'obiettivo complessivo assegnato al Paese, fissa gli obiettivi specifici in ciascun settore e delinea le misure più appropriate per il loro perseguimento;
- i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi;
- le procedure amministrative semplificate e accelerate per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica a energie rinnovabili ;
- le norme in materia di accesso alle reti da parte di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili;

- le misure di flessibilità, per ridurre il costo del conseguimento degli obiettivi fissati e favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri la forma di trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni;
- la garanzia di origine per l'energia elettrica.

Il presente provvedimento si fonda sui criteri di delega stabiliti dall'articolo 17, citata legge n. 96/2010 e traduce in misure concrete le strategie delineate nel Piano.

Gli specifici principi e criteri direttivi della legge delega, sono, testualmente, i seguenti:

- "a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;*
- b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici;*
- c) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;*
- d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;*
- e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti*

- alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;*
- f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;*
  - g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all' articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'attuazione di quanto disposto all' articolo 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
  - h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
  - i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti, una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l'utilizzazione di impianti in asservimento alle attività agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime attività;*
  - l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera g)."*

La conformità ai criteri di delega delle disposizioni contenute nel provvedimento è indicata al termine di ciascun paragrafo.

Quanto al criterio di delega di cui alla lettera b), esso è stato rispettato nel Piano d'azione nazionale inviato all'Unione europea nel mese di luglio 2010.

### **3. Articolato**

Il decreto in esame è composto da 39 articoli e quattro Allegati tecnici. Di seguito, si illustrano i contenuti dei singoli articoli.

#### **Art. 1 (oggetto)**

Il decreto legislativo mira a dare attuazione nell'ordinamento interno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge comunitaria 4 giugno 2010 n. 96, alla direttiva 2009/28/CE definendo gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti

#### **Art. 2 (definizioni)**

Ferme le definizioni contenute nella direttiva 2003/54/CE relativa al mercato interno dell'energia elettrica, l'art. 2 reca le definizioni coerenti con la citata direttiva 28.

### **Art. 3 (obiettivi nazionali)**

L'art. 3 fissa gli obiettivi da conseguire entro il 2020 relativamente alla quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia.

Detta quota è pari al 17%.

Nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere al 2020 almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.

Al fine di perseguire progressivamente i suddetti obiettivi, le misure poste in essere saranno coerenti con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE. Il Piano dell'Italia è stato trasmesso alla Commissione UE nel luglio 2010.

Si rinvia all'allegato 1 per le relative modalità di calcolo.

**L'articolo 3 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera a).**

**Il Titolo II** disciplina le procedure amministrative e la regolamentazione tecnica.

### **Art. 4 (principi generali)**

Il conseguimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili deriva anche dalla definizione di efficaci procedure amministrative. L'art. 4 pone il principio della specialità delle procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che devono corrispondere a canoni di proporzionalità e adeguatezza nonché di semplificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni. In tale ottica è richiamato il principio della responsabilità per il danno conseguente all'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Per delineare l'ambito di applicazione dell'art. 14 in relazione alle opere connesse comprese nell'autorizzazione unica degli impianti da fonte rinnovabile (di cui all'art. 5) si prevede che le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non rientrano tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fatti salvi i casi in cui tali opere siano accettate dai produttori nel preventivo di connessione.

### **Art. 5 (Autorizzazione Unica)**

L'autorizzazione unica, che è il regime amministrativo di riferimento per gli impianti di maggiore potenza, resta regolata, salvo la novella di cui al comma 2, dall'art. 12 del decreto legislativo 387 del 2003. Tale modello procedimentale, coerente con le semplificazioni ed accelerazioni di cui alla legge 241 del 1990, è stato nel dettaglio regolato dalle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 settembre 2010, n. 219) che viene qui richiamato in particolare per le condizioni e modalità procedurali.

Il comma 2, che novella il citato art. 12, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 387 del 2003 introduce i termini massimi di conclusione dei procedimenti in coerenza con le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che regolano i tempi di conclusione delle verifiche e valutazioni ambientali.

Il comma 3 rimanda ad un decreto la individuazione delle modifiche sostanziali degli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione unica, dando in via transitoria il criterio per identificare gli interventi di modifica non sostanziale.

**Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile)**

Viene introdotta una procedura abilitativa semplificata per gli impianti alimentati da energia rinnovabile. La procedura deriva molti dei caratteri semplificatori tipici della Denuncia di inizio attività edilizia con, in aggiunta, alcune misure ulteriormente acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale e con il richiamo, negli altri casi, alle norme della conferenza di servizi di cui alla legge 241 del 1990. Analogamente, si richiamano le Linee guida attuative dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, per individuare gli impianti in attività libera (soggetti a mera comunicazione) prevedendo la facoltà per le Regioni e le Province autonome di estenderne l'ambito di applicazione ad altre tipologie.

**Art. 6 bis (Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili)**

I regimi della procedura abilitativa semplificata o in attività libera sono previsti anche per gli impianti termici e delle pompe di calore e discriminati sulla base delle modalità di installazione, con facoltà per le Regioni e le Province autonome di estenderne l'ambito applicativo.

Si prevede un decreto per definire le prescrizioni tecniche per la posa in opera di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche, nel rispetto delle quali tali interventi sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata.

**Gli articoli da 4 a 6-bis si riferiscono al criterio di delega di cui alla lettera d).**

Tali articoli prevedono la semplificazione delle procedure di autorizzazione, che, in ragione della loro specificità e dell'interesse pubblico alla promozione e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, sono costituite come procedure speciali ad hoc, superando in tal modo il rinvio agli articoli 22 e 23 del Testo Unico Edilizia, relativi alla denuncia di inizio attività (DIA). Si ricorda, infatti, che l'articolo 49, comma 4 ter, della legge 122 del 2010 ha modificato l'articolo 19 della legge 241 del 1990, sostituendo la DIA con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In base alle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione, le procedure sono modulate in autorizzazione unica, procedura abilitativa semplificata o in attività libera, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. Si è inoltre richiamata la disciplina di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le linee-guida statali per l'autorizzazione degli impianti da fonte rinnovabile. Tali linee guida sono state emanate di recente e sono il risultato di un confronto costante e collaborativo con le Regioni e con gli operatori del settore.

**Art. 7 (Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica)**

L'art. 7 introduce alcune modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a

ridotto impatto ambientale. In particolare, è integrato il novero delle risorse geotermiche di interesse nazionale e di interesse locale e affidata al Ministero dello sviluppo economico la competenza in materia di sperimentazione di impianti pilota. Viene infine integrata la disciplina in tema di domande concorrenti e di revoca.

**L'articolo 7 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera h).**

Il **Capo II** riguarda la regolamentazione tecnica.

**Art. 8 (Requisiti e specifiche tecniche)**

L'art. 8 condiziona l'accesso agli incentivi statali al rispetto, attestato da apposita certificazione, dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2 che viene periodicamente aggiornato con decreto interministeriale sulla base della rassegna, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico da UNI e CEI, della vigente normativa tecnica europea, dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La decorrenza di efficacia del decreto con i nuovi requisiti e specifiche tecniche è stabilita tenendo conto dei tempi necessari all'adeguamento con riguardo alle diverse taglie di impianto.

**L'articolo 8 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera f).**

**Art. 9 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)**

In base all'art. 9 i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti negli edifici esistenti devono prevedere, a pena di diniego di rilascio del titolo edilizio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, che le Regioni le Province autonome possono incrementare, e le decorrenze di cui all'allegato 3. Per quanto riguarda gli incentivi, questi interventi ne beneficiano limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione in esame. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione. La previsione diretta dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili comporta l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1-bis, del TU Edilizia (DPR n. 380 del 2001) e dell'articolo 4, commi 22 e 23, del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 in tema di rendimento energetico in edilizia che prevedevano analoghi obblighi e tuttavia non immediatamente operativi.

**Art. 10 (Misure di semplificazione)**

Il comma 1 introduce un premio, consistente in un aumento volumetrico del 5%, nonché una misura amministrativa di semplificazione, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3. Il comma 2 prevede che i soggetti pubblici possano concedere a terzi, mediante meccanismi di gara, i tetti degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto.

Sono infine previsti i criteri in base ai quali, con decreto interministeriale, assunto d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia dovute per la realizzazione e connessione degli impianti e per l'accesso agli incentivi.

**Gli articoli 9 e 10 si riferiscono al criterio di delega di cui alla lettera d).**

**Art. 11 (Certificazione energetica degli edifici)**

L'art. 11 apporta alcune di modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di integrare l'attuale disciplina prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici a all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.

**L'articolo 11 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera a), nella parte i cui si richiede di garantire il conseguimento degli obiettivi europei attraverso l'efficienza e il risparmio energetico.**

**Il titolo III disciplina la informazione e la formazione**

**Art. 12 (Disposizioni in materia di informazione)**

In base all'art. 12, il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell'evoluzione normativa, un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali, di efficienza energetica. Il portale fornisce inoltre gli orientamenti per la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali; le informazioni riguardanti le buone pratiche adottate dagli enti territoriali e locali. In tal senso sono previsti altresì accordi tra GSE e autorità locali e regionali, per elaborare programmi d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione a beneficio dei cittadini.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono infine stabilite le condizioni e le modalità con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili rendono disponibili agli utenti informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.

**L'articolo 12 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera l).**

**Art. 13 (Sistemi di qualificazione degli installatori)**

L'art. 13 disciplina i requisiti tecnico-professionali per l'attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore con parziale rinvio al decreto ministeriale n. 37 del 2008, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Ai fini della qualificazione, entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, anche avvalendosi dell'ENEA, attivano un programma di formazione per gli installatori o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione.

Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, di

attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE in materia di libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

**L'articolo 13 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera f).**

#### **Il titolo IV reca norme in materia di reti energetiche**

##### **Art. 14 (Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche)**

Per una maggiore efficienza del sistema, l'art. 14 individua il regime di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale, funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti rinnovabili (di cui all'articolo 4, comma 5). Tali opere, ivi comprese quelle a servizio di impianti esistenti, sono autorizzate dalla Regione competente su istanza del gestore di rete a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge n. 244/07 (legge finanziaria per il 2008) cd *burden sharing*, le Regioni devono assicurare un coordinamento, anche sotto il profilo temporale, fra i procedimenti di autorizzazione in esame e quelli di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

##### **Art. 15 (Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione)**

Allo scopo di promuovere un'opportuna programmazione degli interventi, Terna S.p.A. redige apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di costruzione e l'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, anche in esercizio, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione in corso. Tale apposita sezione può includere sistemi di accumulo dell'energia. Nella definizione della remunerazione degli investimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito AEEG, tiene conto dell'efficacia ai fini del ritiro dell'energia, della rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere di connessione, anche con riferimento differenziato a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo.

##### **Art. 16 (Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione)**

I distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di *smart grid* beneficiano di una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. L'AEEG definisce le caratteristiche di tali interventi ed il relativo trattamento sulla base di specifici criteri attinenti alla dimensione del progetto di investimento, al grado di innovazione, alla rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere e alla replicabilità su larga scala.

Le imprese distributrici di energia elettrica rendono pubblico il piano di sviluppo della loro rete, autorizzato dagli enti competenti, in cui vanno indicati i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione.

##### **Art. 17 (Ulteriori compiti dell'AEEG in materia di accesso alle reti elettriche)**



Entro il 30 giugno 2013, e successivamente ogni due anni, l'AEEG aggiorna le direttive di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo 387 per l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico in misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi al 2020.

Con la medesima periodicità, l'AEEG effettua un'analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni introdotte in materia di reti elettriche.

**Gli articoli da 14 a 17 si riferiscono al criterio di delega di cui alla lettera e).**

**Art. 18 (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale)**

In base all'art. 18, l'AEEG emana specifiche direttive sulle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. Nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema, tali direttive prevedono, in particolare, l'obbligo di allacciamento prioritario alla rete nonché di ritiro integrale del biometano, le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi relativi alla soluzione di allacciamento, i termini perentori per le attività poste a carico dei gestori di rete, con relative sanzioni, e le misure affinché le tariffe non penalizzino lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.

**Art. 19 (Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale)**

L'incentivazione del biometano immesso in rete può avvenire secondo tre modalità alternative a scelta del produttore. Tali modalità saranno oggetto di direttive definite con decreto interministeriale da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, ad eccezione della maggiorazione dei certificati di immissione in consumo del biometano prodotto da rifiuti e sottoprodotti che è regolata dal decreto previsto dall'articolo 29, comma 7.

**L'articolo 19 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera a), nella parte in cui prevede l'incentivazione dei bio-carburanti.**

**Art. 20 (Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento)**

Ai fini dello sviluppo delle reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, le infrastrutture destinate alla loro installazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al citato TU Edilizia. I Comuni verificano quindi, in sede di pianificazione e progettazione, la disponibilità di altri soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili.

Per incentivare la realizzazione di reti di teleriscaldamento è istituito un apposito fondo a valere sul consumo di gas metano, secondo le modalità stabilite dall'AEEG. L'accesso al

fondo e le modalità di attuazione delle misure di sviluppo delle predette infrastrutture sono disciplinate da un decreto interministeriale, assunto d'intesa con la Conferenza Unificata, secondo criteri che attengono, in particolare, della disponibilità di biomasse agroforestali nelle diverse regioni, dei piani regionali per il trattamento dei rifiuti, della presenza di impianti e progetti di impianti operanti o operabili in cogenerazione e della distanza dei territori dalle reti di teleriscaldamento esistenti.

**L'articolo 20 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera d).**

Il **titolo V** disciplina i regimi incentivanti.

#### **Art. 21 (Principi generali)**

La riforma dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, introdotta dal titolo V attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Le misure individuate mirano all'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo del sistema, perseguendo al contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno in capo ai consumatori. Il riordino tiene altresì conto di un criterio di progressività a salvaguardia degli investimenti effettuati, di proporzionalità rispetto agli obiettivi, nonché di flessibilità della struttura dei regimi di sostegno per tener conto dei meccanismi del mercato e dell'evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

#### **Art. 22 (Meccanismi di incentivazione dell'elettricità da rinnovabili)**

L'articolo 22 prevede la revisione degli attuali meccanismi di incentivazione attraverso l'introduzione di un meccanismo di aste e di una tariffa fissa. Il nuovo sistema entra in vigore dopo il 31 dicembre 2012, e viene stabilito un congruo periodo di transizione dall'attuale sistema (certificati verdi) al nuovo.

I meccanismi di incentivazione trattati nell'articolo 22, applicati all'energia prodotta da nuovi impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2013, consistono in tariffe per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. La ripartizione nelle due categorie risponde, da un lato, all'esigenza di dare certezza e bancabilità ai piccoli investitori, stimolando però i più grandi a comportamenti efficienti. Si fa eccezione per alcune categorie di impianti, quali quelli alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi, per i quali la dipendenza del costo dell'energia dal costo della materia prima rende necessario ricorrere a una tariffa binomia, con una parte correlata all'andamento dei costi della stessa materia prima.

#### **Art. 23 (Disposizione transitorie e abrogazioni)**

La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 è incentivata con i vigenti meccanismi, ferma l'applicazione di alcuni correttivi.

Il comma 2 abroga l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 387/03 relativo ai decreti di fissazione dell'incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale, in ragione del passaggio al nuovo sistema di sostegno.

L'energia elettrica importata a partire dal 1 gennaio 2012 non è soggetta al predetto

obbligo di immissione previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3. E' inoltre previsto (comma 4) che a partire dal 2013, la predetta quota d'obbligo si riduce linearmente fino ad annullarsi per l'anno 2015.

Fermi restando i criteri di definizione dei prezzi dei certificati verdi, il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo. Il comma 7 stabilisce che le tariffe fisse onnicomprensive restano costanti per l'intero periodo di diritto e sono congelate ai valori stabiliti per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Analoga disposizione è prevista per i fattori moltiplicativi e per i valori di riferimento per i certificati verdi (commi 7, 8 e 9).

Il comma 10 prevede le condizioni per il mantenimento dell'attuale incentivo a seguito di rifacimenti totale o parziale e la conversione per gli anni successivi al 2015 dei certificati verdi e delle tariffe onnicomprensive, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati.

#### **Articolo 24 (Cumulabilità degli incentivi)**

L'art. 24 fissa il principio della non cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 22 con altri incentivi pubblici comunque denominati. I commi 2 e 3 disciplinano nel dettaglio le eccezioni per le varie tipologie impiantistiche.

Il **Capo II del titolo V** disciplina i regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica.

#### **Art. 25 (Regimi di sostegno)**

Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni (di cui all'art. 26) o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi (di cui all'art. 27).

#### **Art. 26 (Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni)**

Gli interventi di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2012 beneficiano di incentivi che assicurano l'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, di valore costante, e che sono commisurati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi. Gli altri criteri previsti attengono alla durata degli incentivi, pari a cinque anni, alla non cumulabilità con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione e di garanzia. L'assegnazione avviene tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'AEEG. Il regime degli incentivi in esame nonché l'avvio di nuovi meccanismi incentivanti sono definiti con decreti interministeriali, assunti d'intesa con la Conferenza unificata, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Tali decreti disciplinano altresì i valori degli incentivi e le modalità di erogazione, i requisiti tecnici minimi, i contingenti incentivabili, con strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate, le modalità di aggiornamento degli incentivi secondo una data tempistica e decorrenza di efficacia.

L'AEEG definisce le modalità di copertura degli incentivi a valere sul gettito delle

componenti delle tariffe del gas naturale.

Sono infine disposte, a far data di emanazione del decreto in tema di cumulabilità, le abrogazioni delle vigenti disposizioni relative alla cumulabilità (commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 115/08 in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici) ed al fondo di rotazione (articolo 9 del citato decreto legislativo n. 115 del 2008).

#### **Art. 27 (Certificati bianchi)**

Al fine di razionalizzare il sistema dei certificati bianchi e renderlo coerente con la strategia complessiva, i provvedimenti previsti in materia dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 115 del 2008 definiscono, in particolare, le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e imprese di distribuzione del gas si raccordano agli obiettivi nazionali sull'efficienza energetica; il raccordo tra il periodo di diritto ai certificati e la vita utile dell'intervento; un'interfaccia unica per l'emissione dei certificati bianchi gestita dal GSE nonché le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati.

Ai fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede di cui all'articolo 28 sono equiparati a risparmi di gas naturale.

I risparmi di energia realizzati attraverso interventi innovativi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale individuati nelle schede di cui all'articolo 28 concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione e per tali interventi non sono rilasciati certificati bianchi.

Il comma 4 disciplina le condizioni di accesso ed il valore dell'incentivo a favore di accesso degli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, in materia di promozione della cogenerazione.

#### **Art. 28 (Misure in materia di efficienza energetica)**

L'art. 28 reca misure per dare rapido avvio alle misure per il conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica. In particolare, si prevede che l'ENEA, anche nelle more dei provvedimenti di riorganizzazione dell'Ente stesso, svolga ed avvii tutte le attività previste nel decreto legislativo n. 115 del 2008 ed in particolare rediga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo a specifici settori ed interventi, quali la diffusione di automezzi elettrici e a gas naturale, interventi nel settore informatico, l'illuminazione efficiente, apparecchiature ad alta efficienza per il settore terziario e industriale, misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica, risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico e recuperi di energia.

#### **Art. 28-bis (Fondo Rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006 n. 296)**

Per le Regioni e gli Enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per tutti gli altri Enti Pubblici, la

durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non possa essere superiore a centottanta mesi in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in base a quanto stabilito dal comma 2, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione del Fondo Rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti SpA. La copertura di tali oneri, nella misura massima dell'1,50% su base annua, è disposta a valere sulle risorse annualmente confluite nel medesimo Fondo.

**Gli articoli da 21 a 28-bis si riferiscono al criterio di delega di cui alle lettere h) e i).**

Tali articoli ridefiniscono il regime di incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica razionalizzando e completano gli attuali regimi di sostegno, dando certezze agli investitori sul ritorno degli investimenti e sulla bancabilità degli investimenti stessi, tenendo conto degli effetti a medio e lungo termine sul costo complessivo dell'energia. Si è elaborata una strategia generale di progressivo contenimento degli oneri specifici di incentivazione, anche in conseguenza della riduzione degli oneri impropri connessi alle incertezze delle procedure autorizzative

**Il Capo III del titolo V** disciplina i regimi di sostegno per l' utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti

**Art. 29 (Disposizioni in materia di biocarburanti)**

Il comma 1 stabilisce che, ai fini dell'obbligo di immissione in consumo della quota minima, i biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili (art. 2 quater, comma 4, del DL 2 del 2006, conv. in legge 81 del 2006) sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa. Il comma 2 disciplina le modalità di incentivazione prevedendo a tali fini la quota minima di immissione per gli anni 2013 e 2014 e l'incremento per gli anni successivi da definire con decreto interministeriale.

Il comma 3 prevede che le condizioni in base alle quali, a decorrere dal 2012, i biocarburanti immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al citato articolo 2-quater.

Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, si prevede una maggiorazione del contributo energetico rispetto al contenuto energetico effettivo dei biocarburanti diversi da quelli ricavati da rifiuti e sottoprodotti. Una maggiorazione è attribuita a date condizioni ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti. Sempre al fine di rispettare il predetto obbligo, sono previste le condizioni per la maggiorazione del contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti.

**L'articolo 29 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera a).**

**Art. 29-bis (Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale)**

L'art. 29 bis corrisponde all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili e prevede

l'istituzione di un fondo alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale per il sostegno di progetti per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

**L'articolo 29 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera a).**

Il **Titolo VI** disciplina le garanzie di origine, i trasferimenti statistici e i progetti comuni.

**Art. 30 (Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili)**

Il comma 1 prevede che l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Lo scopo della garanzia è di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico (comma 2) mentre la garanzia stessa non ha alcun rilievo ai fini del riconoscimento dei meccanismi di sostegno o del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell'elettricità munita di garanzia di origine ai fini dell'applicazione dei meccanismi di sostegno ovvero a fini di utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni o come misura del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

**Art. 31 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati Membri)**

L'articolo 31 prevede i criteri in base ai quali possono essere promossi e gestiti accordi con Stati membri per progetti comuni e per il trasferimento statistico a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili allorché si verifichi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016, in un'ottica di contenimento dell'onere e di contribuzione dell'energia trasferita al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.

**Art. 32 (Progetti comuni con Paesi terzi)**

Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali, sono dettati i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di accordi, in un'ottica di contenimento degli oneri connessi e di contribuzione dell'energia importata al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.

**Gli articoli da 30 a 32 si riferiscono al criterio di delega di cui alla lettera c).**

**Art. 33 (Trasferimenti statistici tra le Regioni)**

Le Regioni e le Province autonome possono concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili senza pregiudizio in termini di conseguimento dell'obiettivo per la regione trasferente.

Le Regioni possono concludere accordi con Stati membri per trasferimenti statistici, assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili e la programmazione in altri settori e regolano lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili, promuovere l'efficienza energetica ed emanare indirizzi agli enti locali per il contenimento dei consumi energetici nonché incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e

l'efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità fissati dalle norme nazionali. Sono infine dettate disposizioni per il rispetto della ripartizione degli obiettivi, cd. burden sharing, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007.

**L'articolo 33 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera g).**

Il **Titolo VII** disciplina la sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi.

**Art. 34 (Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi)**

L'art. 34 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2012, i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere conteggiati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE in materia di specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio.

**Art. 35 (Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi)**

Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi si rinvia alle disposizioni attuative della citata direttiva 2009/30/CE, ivi incluse quelle relative alle sanzioni.

**Gli articoli 34 e 35 si riferiscono al criterio di delega di cui alla lettera a).**

Il **Titolo VIII** disciplina monitoraggio, controllo e relazione.

**Art. 36 (Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti)**

Il sistema statistico in materia di energia è integrato affinché sia assicurato il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020 e che tale monitoraggio consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalità idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali.

A tal fine il GSE organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali e a stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il GSE, inoltre, sviluppa ed applica metodologie idonee a fornire stime delle ricadute industriali ed occupazionali dalla diffusione delle fonti rinnovabili e dalla promozione dell'efficienza energetica nonché stime dei costi e dell'efficacia delle misure di sostegno. Sono previste le modalità di approvazione delle metodologie per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, e regionali.

Il GSE predispose lo schema di relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili da inviare alla Commissione europea e l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'AEEG un rapporto inerente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di

biocarburanti, nonché inerenti l'efficienza energetica.

**L'articolo 36 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera l).**

### **Il Titolo IX reca le disposizioni finali**

In particolare, l'art. 37 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L' art. 38 prevede l'aggiornamento con decreto degli allegati e che le disposizioni del decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE RELATIVA ALLA PROMOZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITA'.

#### 1. IMPATTO GENERALE DEL PROVVEDIMENTO SUL BILANCIO DELLO STATO

Il provvedimento non comporta né nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, coerentemente con uno dei principi e criteri direttivi della legge comunitaria (articolo 17, comma 1, lettera h) della legge 4 giugno 2010, n. 96).

A fronte della necessità di raggiungere gli obiettivi vincolanti fissati dalla direttiva europea 2009/28/CE – il cui mancato raggiungimento comporta sanzioni – il decreto in esame provvede al potenziamento e alla razionalizzazione del sistema per la promozione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di energia rinnovabile, in ottemperanza a uno dei criteri di delega della citata legge comunitaria. Uno degli scopi principali è di diminuire gli oneri "indiretti" legati al processo di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dall'autorizzazione, alla connessione, all'esercizio) così da potere intervenire riducendo i costi specifici di incentivazione. In questa maniera si riesce a raggiungere il duplice obiettivo di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per rispettare i target europei e di ridurre gli oneri specifici di incentivazione a carico dei consumatori finali di energia.

#### 2. ANALISI DEI DIVERSI MECCANISMI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO

Di seguito vengono fornite dettagli sui diversi meccanismi previsti dal provvedimento.

I meccanismi di incentivazione trattati nel provvedimento sono costituiti:

1. incentivo per il biometano immesso nella rete (**articolo 19**);
2. fondo a favore dello sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento (**articolo 20**);
3. incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili (**articolo 22**);
4. contributi per la produzione di energia termica da piccoli impianti (**articolo 26**);
5. potenziamento del sistema di incentivi per l'efficienza energetica, attraverso i certificati bianchi (**articolo 27**);
6. fondi in favore dello sviluppo tecnologico ed industriale (**articolo 29-bis**).

Per la produzione di energia elettrica (punto 3) e per l'efficienza energetica (punto 5) esistono già dei sistemi di incentivazione, che, con il decreto in esame, vengono migliorati e resi economicamente più efficienti. Gli altri sono nuovi meccanismi il cui scopo è quello di diversificare e rendere efficiente il meccanismo di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. **Nessuno dei sistemi di incentivazione individuati nel provvedimento grava sulla finanza pubblica, perché, in continuità con quanto previsto fino ad oggi, trovano copertura a valere sugli oneri generali del sistema elettrico e del gas naturale, peraltro con un approccio teso ad armonizzarli con quelli già disponibili e di cui viene mantenuta l'operatività (si pensi, ad esempio, alle detrazioni fiscali del 55%).**

### *Incentivi al biometano*

L'attuazione del meccanismo di incentivazione del biometano (punto 1) è un primo esempio di disposizione che, introducendo un nuovo meccanismo incentivante, riduce gli oneri a carico dei consumatori finali di energia rispetto all'attuale sistema.

Infatti, oggi il biogas prodotto viene utilizzato in loco in motori che lo convertono con efficienza medio bassa in energia elettrica. Tale energia elettrica viene incentivata attraverso le tariffe attualmente vigenti (0,28 €/kWh). La possibilità di immettere lo stesso biometano direttamente nella rete del gas naturale, permetterà di utilizzare tale risorsa in maniera più efficiente, ad esempio nei grandi impianti termoelettrici o nei trasporti, consentendo dunque, a parità di produzione, di individuare un incentivo più basso, ovvero di valorizzare meglio, a parità di onere, il contributo al raggiungimento degli obiettivi.

### *Incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili*

L'**articolo 22** definisce i criteri generali e specifici per gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili che entreranno in esercizio a partire dal 1° gennaio 2010.

I criteri generali, riportati al **comma 2**, vincolano il valore degli incentivi ad un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio degli impianti, prevedendo che, per ciascun impianto, detto valore resti costante per tutto il periodo di diritto dell'incentivo, corrispondente alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di impianto.

Rispetto al sistema attualmente in vigore, si prevede sia un contenimento dell'onere specifico, sia che l'onere complessivo sia diluito in un maggior intervallo di tempo, permettendo in tal modo di **ridurre l'impatto economico annuale in termini di costo specifico sulle bollette dell'energia elettrica**. Per maggiori dettagli sui costi evitati rispetto all'attuale sistema di incentivazione, si rimanda all'Allegato 1.

Inoltre, si prevede che l'incentivo sia attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di totale demolizione e ricostruzione, e da impianti ripotenziati, eliminando la possibilità di accedere all'incentivo a seguito dell'intervento di "rifacimento", previsto dalla attuale normativa. **La soppressione della fattispecie del rifacimento comporterà una riduzione del costo complessivo degli incentivi.**

Il nuovo sistema presenta ulteriori aspetti particolari finalizzati a rendere il meccanismo di incentivazione più efficiente e **meno costoso per i consumatori**.

Infatti, per gli impianti che hanno maggior impatto sulle tariffe, (impianti di potenza superiore a 10 MW), il **comma 4** prevede che l'incentivo sia determinato in esito ad una procedura concorsuale, nella fattispecie **un asta al ribasso**, disciplinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) le aste saranno effettuate dal GSE con frequenza periodica;
- b) le aste dovranno prevedere requisiti minimi dei progetti e di solidità finanziaria dei soggetti partecipanti, nonché meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l'entrata in esercizio;
- c) gli operatori avranno diritto ad un incentivo corrispondente a valore offerto al ribasso a partire da un valore di partenza fissato in via amministrata;
- d) le procedure d'asta saranno riferite a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto.

Per gli impianti "piccoli" (potenza non superiore a 10 MW) e per gli impianti a biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, si prevede il diritto a un incentivo sul kWh prodotto, stabilito in via amministrativa sulla base dei seguenti criteri virtuosi:

- a) l'incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarli ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala;
- b) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, gli incentivi promuovono prioritariamente l'uso efficiente di biomasse rifiuto e sottoprodotto, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, in particolare in impianti di micro e minicogenerazione, nonché biomasse e bioliquidi sostenibili da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera;
- c) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo è composto da un termine correlato ai costi di investimento e da un termine correlato ai costi di esercizio, riguardo ai quali si tiene conto dell'andamento dei costi di approvvigionamento, della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell'esigenza di destinare prioritariamente:
  - i. le biomasse solide trattate per via esclusivamente meccanica all'utilizzo termico;
  - ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti;
  - iii. il biometano all'immissione nella rete del gas naturale e all'utilizzo nei trasporti.

Si sottolinea che i numerosi criteri di selezione delle biomasse che hanno diritto all'incentivo sono finalizzati a limitare la concessione dello stesso al settore che meglio valorizza le biomasse rispetto agli obiettivi, **con conseguente riduzione dell'onere di incentivazione.**

Le modalità attuative dei nuovi sistemi di incentivazione, individuate al **comma 5**, saranno definite con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

A fronte dell'abolizione dei "rifacimenti", per evitare la chiusura di impianti che producono energia rinnovabile utile al raggiungimento degli obiettivi vincolanti dell'Unione Europea, il **comma 8** prevede che, su indirizzo del Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca dei "prezzi minimi", ovvero mere integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla sola partecipazione al mercato elettrico.

A tale scopo, gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas devono mirare ad assicurare niente di più che l'esercizio economicamente conveniente di impianti già ammortizzati. Pertanto, nessuna integrazione economica sarà erogata qualora i prezzi di mercato siano sufficienti a coprire i costi di esercizio di detti impianti.

Con il **comma 9** si promuove la ricerca e la sperimentazione di tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia, prevedendo appositi incentivi da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale previsione è da leggersi in connessione con quella inerente la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale, in modo da offrire al sistema produttivo opportunità in termini di sviluppo di componenti e impianti, riducendone le importazioni.

L'**articolo 23**, individua le modalità per la chiusura dell'attuale sistema di incentivazione, basato sui certificati verdi (CV), di cui si prevede la completa abolizione a partire da 2015.

Si segnala, in particolare, il **comma 5**, che modifica l'attuale sistema imponendo che il GSE ritiri i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo ad un prezzo pari al 70% dell'attuale prezzo di riferimento individuato dalla legge n. 244/07.

Il taglio del 30% del prezzo di ritiro dei CV da parte del GSE dà attuazione al comma 149-bis, articolo 2, della legge n. 244/07, introdotto dalla manovra finanziaria della scorsa estate al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di

promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei. Detta disposizione, infatti, impone, a decorrere dalle competenze 2011, una riduzione del 30% dell'onere derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi in eccesso.

L'**articolo 24** disciplina la cumulabilità dei nuovi incentivi, riprendendo le limitazioni già previste per l'attuale sistema di incentivazione.

#### *Contributi per la produzione di energia termica da piccoli impianti*

Il nuovo sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili consentirà di estendere le modalità attualmente vigenti per l'incentivazione dell'energia elettrica a quelle per l'incentivazione dell'energia elettrica. Gli interventi di piccole dimensioni sono attualmente incentivati dal meccanismo dei certificati bianchi. A tali interventi viene invece consentito di accedere a un meccanismo che non passi attraverso la trattazione di titoli, ma che consenta di ottenere una remunerazione maggiormente stabile. Il meccanismo è coordinato con altri strumenti vigenti, come la detrazione fiscale del 55%, in modo da assicurare un uso razionale degli stessi, evitando di applicare più strumenti alle stesse misure.

#### *Fondo a favore dello sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e dello sviluppo tecnologico ed industriale*

L'**articolo 20**, in attuazione del criterio direttivo della legge delega (articolo 17, comma 1, lettera d), prevede misure per lo sviluppo delle infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento.

A tal fine, oltre alla previsione di integrare apparecchiature e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali, nonché di strade, fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per le telecomunicazioni, viene istituito un apposito fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano.

Lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento comporterà importanti vantaggi di tipo ambientale, conseguibili anche attraverso l'indirizzamento, da parte del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle agevolazioni ai progetti che tengano conto di:

- a) disponibilità di biomasse agroforestali nelle diverse regioni;
- b) previsioni dei piani regionali per il trattamento dei rifiuti e in particolare di impianti di valorizzazione energetica a valle della riduzione, del riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;
- c) disponibilità di biomasse di scarto in distretti agricoli e industriali;
- d) fattibilità tecnica ed economica di reti di trasporto di calore geotermico;
- e) presenza di impianti e progetti di impianti operanti o operabili in cogenerazione;
- f) distanza dei territori da reti di teleriscaldamento esistenti

L'**articolo 28 bis** sul Fondo di rotazione per Kyoto, per il comma 1 relativo alla durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato, consente alle Regioni e agli Enti locali di avere la possibilità di ammortamento del finanziamento su un periodo maggiore abbassando il peso delle rate sul bilancio dell'Ente. Ciò permetterebbe una maggiore facilità di accesso ai finanziamenti agevolati da parte di questi soggetti e, di conseguenza, una maggiore possibilità di rispettare gli obblighi imposti dal Protocollo di Kyoto. Per quanto riguarda il comma 2, gli oneri di gestione da riconoscersi a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nella misura dell'1,50% si intendono rinvenibili nella realizzazione e

gestione del sistema informativo (applicativo web), nei costi derivanti dalla gestione del flusso di domande di finanziamento nonché nel supporto dato dalla stessa CDP nelle fasi istruttorie. Tali oneri sono valutabili, nel primo triennio, per un importo pari a 9 milioni di euro e, negli anni successivi, in base al numero di attività svolte attraverso il Fondo di rotazione. Si rappresenta, inoltre, che per il Fondo Rotativo si è dato corso all'apertura di un apposito conto corrente infruttifero (n. 25036) presso la Tesoreria centrale intestato "M.ro AMB. ART.1 C.1115 L. 296-06" sul quale confluiscono sia risorse provenienti dal bilancio dello Stato sia risorse derivanti dal rimborso delle rate costituite da quota capitale oltre che interessi fissati al tasso dello 0,50% (tasso agevolato applicato ai finanziamenti e determinato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 novembre 2009 - GU 22 gennaio 2010 n. 17).

L'articolo 29-bis prevede un prelievo di modesto rilievo sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas al fine di incentivare interventi che consentano, attraverso lo sviluppo tecnologico e la creazione di filiere produttive sul territorio, di ridurre i costi complessivi delle tecnologie. Si pongono così le premesse per una accelerazione nella riduzione dei costi degli incentivi alla produzione di energia.

Il prelievo complessivo delle misure per lo sviluppo tecnologico ed industriale e delle infrastrutture per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento dovrebbe generare un fondo di circa 20 ML€ per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e di circa 70 ML€ per gli interventi di sviluppo tecnologico ed industriale, corrispondente ad un onere di circa 4 euro/anno per una famiglia tipo.

Le funzioni di sostegno all'attuazione del provvedimento sono demandate al GSE e all'ENEA. Entrambi gli enti sono chiamati a svolgere attività già previste nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa previgente.

Per quanto riguarda l'ENEA, a tale Ente vengono demandate, rispettivamente all'art. 13 e all'art. 28, la messa a disposizione di programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione e attività in materia di efficienza energetica.

Per le attività inerenti la formazione, l'ENEA ha chiesto ed ottenuto il finanziamento da parte dell'Unione Europea. Infatti, in tale ambito ENEA partecipa ai programmi EIE (Intelligent Energy Europe) che promuove l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, confluito, dal 2007 nel programma CIP (Programma competitività e innovazione), INTERREG III iniziativa comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la cooperazione tra regioni dell'Unione europea e LIFE, che costituisce lo strumento finanziario per l'attuazione della politica ambientale dell'Unione Europea.

Nel secondo caso si tratta di meglio specificare il contenuto e le modalità di svolgimento di una serie di attività già previste dal decreto legislativo n. 115 del 2008.

Tale norma, non modificando e non ampliando nella sostanza, le funzioni già attribuite all'ENEA non comporta nuovi o maggiori oneri.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

# RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

### a) obiettivi e necessità dell'intervento normativo: Coerenza con il programma di Governo:

il presente decreto legislativo è in adempimento alla delega contenuta nell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009). In particolare, nell'esercizio della predetta delega legislativa, il Governo provvede al riassetto della disciplina della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in coerenza con le politiche approvate dall'Unione Europea. In particolare, viene data attuazione nell'ordinamento italiano alle novità introdotte dalla direttiva 2009/28/CE con riferimento a:

- la definizione del già citato Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili che, in coerenza con l'obiettivo complessivo assegnato al Paese, fissa gli obiettivi specifici in ciascun settore e delinea le misure più appropriate per il loro perseguimento;
- i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi;
- le procedure amministrative semplificate e accelerate per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica a energie rinnovabili;
- le norme in materia di accesso alle reti da parte di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili;
- le misure di flessibilità, per ridurre il costo del conseguimento degli obiettivi fissati e favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri la forma di trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni;
- la garanzia di origine per l'energia elettrica.

### b) analisi del quadro normativo nazionale:

la previgente disciplina relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità era stata dettata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, direttiva che era stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. Tale disciplina non teneva conto dell'evoluzione del mercato di riferimento e delle nuove norme dettate dall'Unione Europea (cfr paragrafo precedente).

### c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:

la nuova normativa si inserisce, in un quadro di continuità, nella complessa disciplina della materia riguardante la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introducendo norme di semplificazione e di armonizzazione con particolare riferimento a:

- le procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete (già disciplinate dal D.lgs. 387/03 e dalle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010);
- regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per l'efficienza energetica e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;
- sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

### d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

l'intervento è in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

**e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:**  
le norme contenute nel provvedimento rispettano le esigenze di autonomia in un quadro di positiva cooperazione interistituzionale, prevedendo ampiamente il ricorso a moduli di leale collaborazione, quali, in particolare, intese con Regioni ed enti locali interessati, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, in un regime di potestà legislativa concorrente, vengono rispettate le prerogative delle Regioni e delle Province autonome in materia di:

- procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile;
- regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche;
- trasferimenti statistici tra le Regioni.

**f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:**

il provvedimento è compatibile con le competenze di regioni ed enti locali puntando su moduli di efficace collaborazione e tenendo anche conto dei profili di strategicità e di tutela dell'ambiente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tipici delle competenze statali.

**g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:**

nel provvedimento non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

## **2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:**

**a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:**

le definizioni normative sono specificate e sono richiamate quelle già consolidate nella normativa e nella prassi.

**b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:**

i riferimenti normativi previsti nel provvedimento sono corretti.

**c) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:**  
sono espressamente individuate le norme abrogate

**d) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo

**e) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:**

trattasi di attuazione di delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo nell'ambito della legge Comunitaria 2009.

**f) analisi della compatibilità dell'intervento con obblighi internazionali:**  
il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

**g) verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

L'art. 1, comma 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) prevede espressamente che *“Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, (...) disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1”*.

**h) individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente:**

Il provvedimento non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

**i) individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:**

sono specificamente individuate le tipologie anche procedurali di atti attuativi con puntualizzazione dei termini di relativa adozione, congruenti rispetto alla pianificazione realizzativa del provvedimento.



**A.I.R.**

*(Analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'Allegato A al D.P.C.M.  
11.09.2008, n. 170)*

**Titolo:** SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2009 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/CE

**Referente:** Direzione Generale per l'energia nucleare, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. Direttore Generale Dott.ssa Rosaria Fausta Romano.

**SEZIONE 1 - *Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione***

*A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

La previgente disciplina relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità era stata dettata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE. Il citato decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, era finalizzato a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario ed a promuovere l'aumento del consumo in Italia di energia elettrica da fonti rinnovabili.

*B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.*

L'intervento regolatorio aggiorna la disciplina in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per adattarla alla evoluzione delle normative comunitarie ed internazionali con specifico riferimento al quelle che impongono la riduzione del tasso di CO2 in atmosfera proveniente dagli impianti di produzione di energia elettrica.

*C) Problemi da risolvere ed esigenze sociali considerate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Attualmente in Italia il mix energetico è fortemente squilibrato a favore dei combustibili fossili. Circa l'80% dell'energia attualmente utilizzata sul territorio nazionale dipende da import dall'estero. E' quindi necessario un riequilibrio del mix energetico nazionale attraverso una diversificazione delle fonti, in modo da poter assicurare una maggiore sicurezza energetica, una riduzione dei costi della bolletta elettrica ed un abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra. I combustibili fossili provengono da pochi paesi, geopoliticamente non stabili, a differenza dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili che sono reperibili in natura anche nel nostro territorio nazionale.

*D) Obiettivi da realizzare e indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento.*

L'intervento regolatorio è emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2009/28/CE. Essa, nel solco delle precedenti direttive 2001/77 e 2003/30, rispettivamente in materia di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e di biocarburanti, ma estendendo l'efficacia anche al calore prodotto da fonti rinnovabili, prevede nuovi meccanismi e nuovi obblighi per gli Stati membri, all'interno di una tabella di marcia che dovrebbe condurre la Comunità europea a raggiungere, nel 2020, l'obiettivo chiave globale «20-20-20» attraverso l'azione combinata della riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra e degli aumenti al 20% del risparmio energetico e al 20% del consumo di fonti rinnovabili. Secondo quanto stabilito dalla direttiva, che ripartisce tale obiettivo globale in obiettivi particolari nazionali, nel 2020 l'Italia dovrà coprire il 17% dei consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili. Tale approccio, che misura il raggiungimento dell'obiettivo come rapporto tra la produzione da rinnovabili e i consumi totali di energia, impone un contestuale sforzo sull'efficienza energetica e sulle rinnovabili, come peraltro previsto dai criteri di delega della legge comunitaria 2009. Prendendo a riferimento lo scenario di un'ampia promozione dell'efficienza energetica, come delineato nel Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea a luglio 2010, nel 2020 il consumo finale di energie rinnovabili dovrà attestarsi a 22,62 Mtep. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la stessa direttiva fissa al 10% la quota di energia "verde", e prevede un riesame delle misure nel 2014 che non dovrà intaccare gli obiettivi generali.

*E) Soggetti destinatari dell'intervento regolatorio.*

Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole, alimentari e forestali, Regioni ed enti locali, la Società Gestore dei servizi energetici (GSE), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), operatori del settore.

**SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Nel corso dell'istruttoria AIR, il Ministero dello sviluppo economico ha proceduto ad approfondimenti tecnici con esperti nazionali ed internazionali. L'intervento regolatorio vuole garantire la massima trasparenza procedurale, con la più ampia apertura alla consultazione delle varie categorie e comunità, oltre che dei portatori di interessi qualificati. Con procedura informale si è proceduto ad ascoltare le esigenze dei seguenti soggetti: ASSOELETRICA, APER, FEDERUTILITY, ANEV, CONFINDUSTRIA CECED. L'Amministrazione si è fatta carico di tenere conto delle esigenze rappresentate dai settori produttivi interessati.

**SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

L'intervento regolatorio previsto dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) è necessario in quanto attua la direttiva comunitaria 2009/28/CE che prevede espressamente che "gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 dicembre 2010". Quindi, l'opzione "zero" produrrebbe un inizio di procedura di infrazione, inoltre non si permetterebbe al nostro Paese di raggiungere i livelli di riduzione di gas serra in conformità

agli accordi internazionali sottoscritti, con conseguenti ripercussioni per l'ambiente e la salute umana.

**SEZIONE 4 - Valutazione di opzioni alternative all'intervento**

La possibilità di opzioni alternative è stata verificata sulla base delle precedenti esperienze nazionali e delle *best practice* internazionali.

In particolare, per la parte discrezionale, sono state valutate le possibili opzioni per quanto riguarda i regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In questo caso, l'intervento regolatorio poteva orientarsi alternativamente su sistemi di mercato oppure su sistemi a tariffa.

Le opzioni alternative sono state valutate con i soggetti interessati.

**SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta**

L'intervento regolatorio è necessario in quanto la previgente disciplina risulta ormai superata e non in linea con le *best practices* adottate a livello comunitario ed internazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di produzione dell'energia elettrica ed a tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.

L'opzione regolatoria adottata risulta, quindi, in linea con le migliori pratiche internazionali, garantendo ampi spazi di consultazione pubblica ed assicurando criteri di sicurezza e tutela ambientale anche superiori a quelli di altri Paesi.

**A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Sono stati applicati gli ordinari strumenti di rilevazione statistica per la misurazione degli effetti derivanti dall'introduzione del nuovo mix energetico, in termini di economia dell'energia.

**B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi anzi garantisce lo sviluppo corretto della concorrenza, la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

L'opzione prescelta è prevista dalla delega legislativa e risulta conforme alle migliori pratiche comunitarie ed internazionali, con i positivi effetti sopra illustrati.

**C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea e dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione.

Il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell'evoluzione normativa, un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali, di efficienza energetica. Il portale fornisce inoltre gli orientamenti per la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali; le informazioni riguardanti le buone pratiche adottate dagli enti territoriali e locali. In tal senso sono previsti

altresi accordi tra GSE e autorità locali e regionali, per elaborare programmi d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione a beneficio dei cittadini.

L'ENEA svolge una attività informativa nei confronti del Ministero dello sviluppo economico riguardo alle misure di promozione dell'efficienza energetica.

Il Ministero dello sviluppo economico informa la Comunità Europea sullo stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE.

I Comuni trasmettono alle Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L'Amministrazione, nel richiedere i citati interventi informativi, ha valutato che tali attività sono indispensabili per tutelare l'interesse collettivo.

*D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.*

L'opzione prescelta si basa sui criteri di delega previsti all'art. 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) e sulle *best practices* comunitarie ed internazionali.

La scelta è stata quella di privilegiare un sistema "misto". È stato adottato il sistema a tariffa per gli impianti di potenza non superiore a 5MW in quanto esso risponde meglio alle esigenze delle imprese del settore perché, tra l'altro, garantisce certezza sui ritorni degli investimenti e permette l'accesso al credito. Le opzioni alternative considerate non davano analoga certezza perché si esponeva le imprese al cd "rischio prezzo".

Per gli impianti più grandi, considerata l'esperienza nazionale ed internazionale, si è privilegiato il sistema di mercato perché garantisce meglio le corrette dinamiche concorrenziali e risponde agli orientamenti comunitari in materia.

*E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Si è valutato che le Amministrazioni coinvolte saranno in grado di svolgere le attività richieste con le attuali strutture finanziarie, di personale e professionali senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda le attività a carico dei privati, gli stessi hanno garantito che essi sono già in grado di dare attuazione agli adempimenti richiesti dalle nuove norme.

**SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività**

L'intervento regolatorio determina una ampia possibilità di partecipazione da parte degli operatori interessati, senza preclusioni, salvo naturalmente la disponibilità dei necessari requisiti soggettivi. Dall'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e dalla diversificazione delle fonti derivano effetti di concorrenzialità del mercato interno e con i mercati internazionali, che promuovono la competitività del sistema paese.

**SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

*A. Responsabili dell'attuazione*

L'attuazione coinvolge responsabilità dei vari soggetti destinatari diretti dell'intervento regolatorio.

Oltre al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, per quanto di competenza, sovrintendono all'intera regolazione tecnica del settore, sono coinvolte nell'attuazione dell'intervento regolatorio anche le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, il GSE, l'ENEA, i gestori delle reti di trasmissione nazionale ed i distributori di energia elettrica e gas, il Ministero dell'economia.

In particolare, in un regime di potestà legislativa concorrente, vengono rispettate le prerogative delle Regioni e delle Province autonome in materia di:

- procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile;
- regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche;
- trasferimenti statistici tra le Regioni.

*B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Non sono previste campagne pubblicitarie ad hoc.

*C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il sistema statistico in materia di energia è integrato affinché sia assicurato il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020 e che tale monitoraggio consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalità idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali.

Il Ministero dello sviluppo economico ha avuto cura di verificare che l'attivazione degli strumenti di controllo e monitoraggio, avverranno utilizzando le strutture già esistenti e con le aggiornate modalità.

*D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.*

Anche sulla base del monitoraggio continuo e delle rilevazioni delle criticità che possono insorgere, possono essere adottati i decreti legislativi correttivi previsti dalla delega legislativa, entro 24 mesi dall'emanazione del decreto legislativo.

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà redatta la prescritta verifica di impatto regolatorio nella quale saranno presi in esame, prioritariamente, i seguenti aspetti:

- verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- verifica dei vantaggi dell'opzione scelta rispetto alle possibili alternative;
- verifica del rapporto costi-benefici dell'intervento.

Al termine della V.I.R. si potrà valutare l'opportunità di intervenire con strumenti correttivi, modificativi o integrativi oppure attivando, presso l'Unione Europea, le procedure per modificare la normativa comunitaria del settore.